



Regione Puglia

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1149 DEL 18-06-2013

Legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 art. 2 - Piano di classifica del Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggì - Approvazione - Elenco n. 125

CODICE CIFRA: FOR/DEL/2013/00014

STRUTTURA PROPONENTE:

Servizio Foreste - Politiche per lo sviluppo rurale

ALLEGATI:

1149_2013_1.pdf (dim.: 191.14 kb - agg.: 28-06-2013)



R E G I O N E P U G L I A

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

SERVIZIO FORESTE

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

Codice *FOR/ DEL / 2013 /00* _____
CIFRA:

OGGETTO: Legge Regionale n. 12 del 21 giugno 2011, art. 2 –
Piano di classifica del Consorzio di bonifica Ugento Li
Foggi – Approvazione – Elenco n. 125

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

Com'è noto, ogni Consorzio di Bonifica è tenuto alla redazione del "Piano di classifica".

Con il Piano vengono individuati i benefici derivanti agli immobili consorziati, agricoli ed extragricoli, dall'attività del Consorzio e vengono elaborati gli indici per la quantificazione di tale beneficio.

Il Piano di classifica deve essere assunto dall'Organo consortile competente.

L'atto deliberativo di approvazione del Piano di classifica deve essere pubblicato nelle forme e nei modi previsti per legge e deve essere approvato dal competente Organo di controllo.

In particolare la Regione Puglia ha disciplinato la materia, per ultimo, attraverso la legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, la legge regionale 25 agosto 2003, n. 19, la legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 e, infine la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4.

L'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 7 marzo 2003 ha stabilito:

"I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque." (comma 3)

"In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dal presente articolo." (comma 4)

Nello specifico il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, in ossequio al combinato disposto della l.r. 4/2003 e della l.r. 19/2003, ha proceduto a redigere il nuovo Piano di Classifica approvato:

- dal Consiglio dei delegati con deliberazione n. 8 del 30 ottobre 2003;
- dalla Giunta regionale con deliberazione n. 820 del 3 giugno 2004;
- dal Consiglio regionale con deliberazione n. 183 del 27 luglio 2004.

Avverso la deliberazione consortile e le citate deliberazioni regionali diversi Comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica del Consorzio hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia – Lecce che - con sentenze dal n. 2952 al n. 2968 tutte del 20 aprile 2005 - ha annullato le deliberazioni adottate dal Consorzio e dalla Giunta e Consiglio regionale e, conseguentemente, il Piano di Classifica.

Le sentenze di annullamento del Piano di classifica sono state confermate in appello dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, sentenze dal n. 2038 al n. 2052 tutte del 13 aprile 2006.

Il primo e principale effetto dell'annullamento del Piano di classifica è stata la mancata riscossione dei contributi consortili.

L'art. 2 della legge regionale dell'11 agosto 2005, n. 8 ha poi disposto:

“La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.” (comma 1)

“Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuzione di cui al codice tributi 630.” (comma 3).

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1520 del 02/11/2005, ha così nominato per la riformulazione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi l'avv. Ugo Patroni Griffi Commissario *ad acta* che, con nota del 13 ottobre 2006, ha rassegnato apposita Relazione riportante le risultanze finali del lavoro svolto in relazione all'incarico affidatogli.

Per il particolare caso del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, il Commissario *ad acta* ha espletato la concertazione con tutti i Comuni del comprensorio in Ugento il giorno 21 aprile / 2006 e in Lecce nei giorni 26 maggio e 6 giugno 2006..

Lo studio condotto dall'avv. Ugo Patroni Griffi non ha avuto alcun seguito.

La Regione Puglia, in esecuzione dell'art. 27 del d.l. n. 244/2007 che ha previsto la possibilità per le Regioni di procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ha approvato la legge regionale n.12 del 21 giugno 2011 dettando una disciplina straordinaria e stabilendo con l'articolo 1:

“Al fine ... omissis ... di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di riforma, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consultazioni dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario ...” (comma 1)

“Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.” (comma 2)

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1483 del 04/07/2011, ha determinato di sciogliere gli organi del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, di dichiarare la decadenza degli organi ordinari e, successivamente, con deliberazione n. 1484 in pari data ha nominato il dott. Giuseppantonio Stanco Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi.

Al Commissario è stato conferito l'incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica dei Consorzi commissariati, provvedendo entro il 31 dicembre 2011, in uno alla ricognizione della situazione dei Consorzi.

Per la redazione del nuovo Piano di classifica del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi il Commissario straordinario regionale ha espletato apposita gara ad evidenza pubblica, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'impresa Agriconsulting S.r.l., corrente in Roma, a fronte dell'importo di € 140.415, 87, al netto della rivalsa Iva, giusta contratto stipulato in data 29 dicembre 2011 al n. 266 di repertorio.

Va evidenziato che ha costituito parte integrante della documentazione di gara la relazione prodotta nel 2006 dal prof. avv. Ugo Patroni Griffi, tornata utile.

La Società incaricata ha completato e consegnato il Piano di Classifica nel rispetto del termine contrattuale.

Con deliberazione n. 124 del 20 aprile 2012 il Commissario straordinario ha adottato, in via provvisoria, il nuovo Piano di classifica e ne ha disposto la pubblicazione all'albo del Consorzio, nonché agli albi dei 78 Comuni facenti parte del comprensorio di bonifica, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26 aprile sino all'11 maggio compreso.

Il Piano è stato trasmesso a tutti i Comuni, registrato su supporto ottico (CD-Rom) in formato pdf, unitamente ai relativi allegati, costituiti specificamente da:

Schede tecniche:

1. Schede riassuntive per singolo comune delle risultanze del piano, con elenco degli interventi richiesti da Enti pubblici e soggetti privati;
2. programma annuale per interventi sulle opere di bonifica a cura del Consorzio;
3. programma annuale e triennale di manutenzione delle opere irrigue a cura del Consorzio.

Allegati Cartografici:

- TAV.1 - Comprensorio consortile inquadramento territoriale;
- TAV.2- Perimetro di contribuzione consortile e suddivisione in sottobacini idraulici omogenei;
- TAV.3 - Distretti irrigui e opere afferenti al servizio irriguo;
- TAV.4 - Aree servite da pubblica fognatura e indicazione dei punti di scarico delle acque meteoriche e reflue che trovano recapito nella rete di bonifica consortile.

Nell'avviso di pubblicazione è stato avvertito che tutti gli interessati avrebbero potuto presentare, alla sede del Consorzio, eventuali osservazioni, nel periodo di pubblicazione (15 giorni) e nei 15 giorni successivi, facendo presente che, in assenza di previsione specifica nella L.R. n. 12/2011, nonché nella L.R. n. 4/2012, il tempo all'uopo assegnato era stato stabilito in analogia a quanto previsto dal comma 5, art.16, della L.R.n. 20 del 27/07/2001.

Per effetto dei tempi sopra indicati i termini per la presentazione delle osservazioni sarebbe scaduto il 25 maggio 2012.

A seguito di richieste e sollecitazioni, il Commissario straordinario ha prorogato i tempi per la presentazione delle eventuali osservazioni di ulteriori 10 giorni, e, pertanto il tempo complessivamente messo a disposizione per la presentazione delle stesse è diventato di complessivi 40 giorni (15 + 15 + 10), venendo così a scadere il 5 giugno 2012.

Nel frattempo, in data 21 maggio 2012, presso la Provincia di Lecce si è tenuta una riunione di gran parte dei Sindaci dei Comuni interessati dal Piano medesimo conclusasi con un ordine del giorno le cui risultanze possono riassumersi come segue:

- 1) il riparto delle spese consortili risulta effettuato in maniera generalizzata ed impropria, includendo parte di territori sul quale insistono immobili agricoli ed extra agricoli non suscettibili di alcun beneficio diretto e specifico della bonifica;

- 2) il piano di classifica proposto non garantisce una puntuale individuazione dei benefici diretti e specifici che conseguono gli immobili dalle opere di bonifica, fattispecie prevista dal comma 5, art.17 della L.R. n. 4/2012. Ciò induce a richiedere:
- a) di sospendere l'approvazione del piano di classifica, in attesa del riesame dello stesso, previo confronto con le diverse Amministrazioni ed Associazioni di categoria, nonché le numerose osservazioni tecniche presentate;
 - b) di chiarire, con gli Organi amministrativi e tecnici del Consorzio, l'esatta articolazione ed attribuzione delle spese di funzionamento, se le stesse graveranno sull'intero comprensorio consortile, oppure se saranno imputate solo nell'ambito delle aree individuate dal piano di contribuzione.

Tale ordine del giorno è stato oggetto anche di deliberazione da parte del Consiglio Provinciale di Lecce.

Presso il Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi è stata presentata una gran mole di contestazioni riassumibili numericamente nei termini che seguono:

- a) n. 58 prodotte dalle Amministrazioni comunali (sui 78 Comuni inclusi nel comprensorio consortile) che hanno rimesso una nota, spesso accompagnata da una delibera consiliare, ripropositiva delle obiezioni sollevate in seno alla citata riunione del 21 maggio 2012;
- b) n. 6864 raccolte da Confagricoltura di Lecce;
- c) n. 280 raccolte da Adiconsum;
- d) il resto da privati singolarmente o variamente assistiti.

Tutte le contestazioni pervenute alla sede del Consorzio, anche quelle intempestive (quest'ultime sostanzialmente irricevibili), sono state sottoposte, in più sedute, all'attenzione e all'esame della Società Agriconsulting che, con nota n. 595 del 19/06/2012, fa rilevare che *"in riferimento alle numerose istanze pervenute da soggetti pubblici e privati (circa 15.000) la ns. Società ha verificato che le motivazioni addotte sono risultate del tutto generiche e prive di argomentazioni tecnico-economiche. Pertanto, la ns. Società fa rilevare che la mancanza di tali argomentazioni non consente una valutazione di merito, a meno delle osservazioni riportate nel seguito"*, relativamente alle osservazioni formulate dalla Provincia di Lecce e dai Comuni di Alliste e Vergole.

Per altro, la citata Società, con successive note n. 634 del 02/07/2012 e n. 666 del 10/07/2012, ha controdedotto alle osservazioni proposte dai Comuni di Montesano Talentino e Ugento nonché alle osservazioni degli studi legali D'Oria e Capaldo-Pellegrino, entrambi, a difesa di interessi di privati contribuenti.

Il Commissario, prima di procedere, è addivenuto ad ulteriori incontri richiesti ad iniziativa della Provincia di Lecce al fine di poter tentare una risoluzione delle problematiche involte e delle osservazioni formulate.

Infatti, in data 24/07/2012, si è svolto un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti di vari Comuni e di alcune Associazioni di categoria, presente il dott. Riccardo Pisanti, tecnico dell'Agriconsulting e principale redattore del Piano di classifica.

In quella sede, dopo l'ulteriore illustrazione dei criteri ispiratori e della funzione del Piano di classifica, sono state reiterate le contestazioni generiche già prodotte e manifestando preoccupazione per la misura dell'applicando tributo di bonifica, il tutto in assenza di specifiche istanze tecniche.

L'incontro ha avuto seguito il 02/08/2012, nell'ultimo tentativo di acquisire osservazioni di ordine tecnico, possibilmente rappresentate da professionalità tecniche esperte della materia, per il necessario valido confronto.

L'incontro ha registrato la presenza solo di sei Comuni in un dibattito privo di specifiche osservazioni tecniche, ma di mere richieste di chiarimenti corrisposte dal dott. Pisanti.

Va doverosamente rappresentato che, in seguito alle richieste ed eccezioni di effettivo carattere tecnico, si è proceduto ad apportare al Piano di Classifica le necessarie modifiche.

Al termine di del percorso amministrativo sopra riportato, il Commissario straordinario ha inviato il nuovo Piano di classifica, corredato della propria relazione di istruttoria, alla Consulta regionale costituita ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 per acquisirne il prescritto parere.

Va ora richiamata la cascata normativa che ha interessato i Consorzi di bonifica:

- la l.r. 12/2011 ha carattere di straordinarietà e detta norme speciali tali da consentire di superare situazioni di criticità contingenti;
- la l.r. 4/2012 ha carattere di ordinarietà ed ha finalità di legge quadro ordinamentale da attuare nella fase di gestione ordinaria, a regime.

Orbene, il Piano di classifica oggetto del presente provvedimento prende le mosse nella fase straordinaria del commissariamento del Consorzio di bonifica, al fine di consentire il riavvio delle procedure di riscossione dei tributi sospesi per effetto della l.r. 8/2005.

Quindi, sul Piano di classifica - discendendo questi dalle norme straordinarie emanate con la l.r. 12/2011 - il soggetto preposto ad essere consultato e ad esprimere parere è la Consulta regionale (ex comma 7 dell'art. 1 della l.r. 12/2011) e non la Commissione consultiva regionale per la bonifica e l'irrigazione (ex art. 39 della l.r. 4/2012).

Pertanto, alla Commissione consultiva la norma attribuisce funzioni analoghe a quelle della Consulta regionale estendendole ad attività ordinariamente svolte dai Consorzi.

La Consulta, nelle sedute del 18 settembre e 5 ottobre 2012, si è così espressa:

- parere favorevole a condizione manifestato da sei componenti espressione della Coldiretti, della Cia, della Copagri, delle Organizzazioni sindacali, dell'Anci e dell'Anbi. La condizione si estrinseca nella raccomandazione che il piano di riparto applicativo non contenga aliquote contributive gravose ed insostenibili per le aziende agricole e che la debitoria pregressa non faccia carico ai consorziati;
- parere negativo manifestato da due componenti espressione di Confagricoltura e delle Associazioni dei consumatori.

Appare opportuno, se non proprio necessario, riproporre alcuni passi significativi della Relazione di accompagnamento al Piano di Classifica, Relazione redatta dal Commissario Straordinario nella trasmissione del Piano alla Consulta.

Questo Commissario, dopo attenta verifica di tutta la documentazione contestativa rimessa al Consorzio, ritiene di condividere integralmente la suesposta valutazione della Società Agriconsulting, attesa la assoluta genericità delle obiezioni formulate, sprovviste di qualsiasi concreto elemento di specificazione, sotto l'aspetto tecnico e/o economico, che giustificasse l'esclusione di quel determinato territorio dal piano di contribuenza.

In particolare, per quanto riguarda le contestazioni dei Comuni, premesso che le stesse sono perfettamente identiche, verosimilmente perché formulate secondo un modello messo a disposizione dalla Provincia di Lecce e che esse affermano genericamente che gran parte del territorio comunale non avrebbe titolo per essere incluso nel piano di contribuenza, senza, però, indicare di quale parte di territorio si tratta e per quali ragioni, mette conto annotare che dei 78

Comuni ricadenti nel comprensorio consortile soltanto 35 sono inclusi interamente (19) o parzialmente(16) nel piano di contribuenza, mentre 43 Comuni risultano interamente esclusi dal contributo di bonifica. Ebbene di questi 43 Comuni esenti, ben 28 hanno prodotto la rituale istanza contestativa: essi sono: Alessano, Andrano, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano, Castri, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Giugianello, Giurdignano, Lequile, Lizzanello, Martano, Melpignano, Morciano, Muro Leccese, Ortelle, Palmariggi, Patù, Poggiardo, Sanarica, Specchia, Surano e Tricase.

Aspetto singolare della vicenda è dato dal fatto che alcuni Comuni che hanno opposto che il proprio territorio non è beneficiato dall'attività del Consorzio, nel contempo ne sollecitano l'intervento per la pulizia di canali consortili (vedansi note n.5984 in data 08.06.2012 del Comune di Aradeo, n.10405 in data 19.06.2012 del Comune di Parabita, n.1367/pm in data 22.06.2012 del Comune di Cutrofiano).

Relativamente alle oppugnationi raccolte e rimesse da Confragricoltura, come anche quelle rimesse dai Comuni o pervenute direttamente da singoli consorziati, deve osservarsi che tutte sono sprovviste della documentazione attestante l'autenticità della provenienza, come prescritto dal D.P.R. n°.445/2000.

Quanto all'obiezione formulata in molte istanze, laddove pur ammettendosi la presenza di opere di bonifica nel territorio, si contesta il titolo impositivo del Consorzio, affermando che lo stesso non avrebbe eseguito attività di manutenzione da molto tempo, l'assunto trova documentata smentita nelle schede allegate al piano di classifica, nelle quali sono riportati tutti gli interventi manutentori effettuati nell'ultimo decennio, con indicazione, talvolta, dei soggetti richiedenti. Peraltro, in proposito non si può fingere di ignorare che se gli interventi di manutenzione negli ultimi tempi non sono stati ottimali, ciò è diretta conseguenza del fatto che il Consorzio non ha riscosso, da oltre un decennio, il tributo di bonifica che è quello specificatamente deputato al sostegno delle spese di manutenzione del sistema scolante. Invero il ripristino di detto tributo è primariamente finalizzato a consentire al Consorzio di riprendere la piena operatività nel settore.

Peraltro, come preannunciato innanzi, la società Agriconsulting si è soffermata ad esaminare le istanze di alcune Amministrazioni che hanno posto problematiche specifiche, in relazione alle quali l'Agriconsulting ha formulato le proprie valutazioni conclusive, che questo Commissario straordinario integralmente condivide alla luce delle argomentazioni svolte; le questioni poste e le soluzioni date vengono qui esposte in sintesi, mentre sono integralmente riportate nelle apposite note dell'Agriconsulting, che si uniscono alla presente relazione:

a) la Provincia di Lecce, con lettera, in data 04.06.2012, a firma del Presidente, ha eccepito che le strade provinciali non possono essere incluse nel piano di contribuenza, in quanto essendo di natura pubblica, al servizio della collettività, non generano reddito e, quindi, non sono suscettibili di alcun beneficio diretto e specifico, atteso che: 1) non possono subire in incremento di beneficio fondiario dalle opere di bonifica; 2) non traggono alcun incremento di valore fondiario dalle attività di bonifica. In merito a tale oppugnatione, è risultato agevole osservare che alla luce della normativa (art.10 del R.D. n.215/1933, art.812 e 860 etc.) e della giurisprudenza (Cass. Sez.Unite n.08960/86) ai fini dell'imposizione non ha rilevanza alcuna la destinazione degli immobili, sicchè non è dubbio che tra i beni oggetto di imposizione, oltre ai terreni agricoli, vi possono essere i fabbricati, gli stabilimenti industriali, le ferrovie, le strade, gli elettrodotti, i metanodotti, etc.. Quanto poi, al beneficio esso consiste nella preservazione dal rischio idraulico, posto che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.66/1992, la bonifica non va intesa come inerente soltanto alla valorizzazione agricola dei suoli, ma come attività inerente l'assetto del territorio (relazione Agriconsulting n.595/2012 del 19.06.2012);

- b) analoga oppugnazione ha proposto il Comune di Alliste, il quale in aggiunta alle altre osservazioni di carattere generico, ha eccepito la inclusione nel piano di classifica della strada comunale denominata Via Longa. Anche per quanto eccepito dal Comune di Alliste valgono le considerazioni innanzi svolte per la Provincia di Lecce;
- c) Il Comune di Vernole, con nota n.5479 del 18.05.2012, ha proposto varie eccezioni, riassumibili come appresso:
- 1) l'idrovora di San Cataldo, già in gestione al Genio Civile ed in fase di trasferimento al Consorzio, è inattiva da tempo;
 - 2) parimenti i canali scolmatori in gestione al Consorzio, in particolare il canale di Campolitano, non hanno beneficiato da lungo tempo di interventi di manutenzione;
 - 3) la zona della Riserva Naturale "Le Cesine" deve essere esclusa dal piano di contribuenza, in quanto zona lacustre, per la quale le acque non hanno necessità di deflusso nel primo canale consortile.
- La società Agriconsulting, con la già citata relazione del 19.06.2012, ha riconosciuto fondata l'osservazione concernente la zona "Le Cesine", preannunciando che il Consorzio, in sede di applicazione del piano escluderà, dalla contribuenza, detta zona per l'estensione di 620 ettari. L'Agriconsulting ha, invece, ritenuto infondate le altre due eccezioni proposte dal Comune, osservando, in particolare: 1) l'idrovora di San Cataldo è risultata in esercizio anche negli anni 2009 e 2010, come comprovato dalle bollette dell'energia elettrica; 2) la manutenzione dei canali scolmatori da parte del Consorzio non è mancata, come attestato dai "rapporti giornalieri" del competente Servizio consortile, i quali fanno fede dal numero e dalla tipologia degli interventi operati, talvolta a richiesta dello stesso Comune di Vernole. Nel piano triennale dei lavori programmati dal Consorzio sono previsti interventi di manutenzione per l'idrovora e per la rete idraulica consortile;
- d) il Comune di Montesano, con nota n.2463 del 10 giugno 2012, ha eccepito che i canali di bonifica insistono solo sulla zona Nord del territorio comunale, mentre la zona centrale e quella a Sud del territorio comunale non beneficerebbero in alcun modo dei canali consortili, a causa di interferenze che impediscono il deflusso delle acque verso detti canali, quali la sopraelevazione dei terreni, la presenza di strade e del tessuto urbano; L'Agriconsulting, ha eseguito i sopralluoghi nelle zone segnalate, ha accertato la giustezza delle osservazioni del Comune e, con relazione del 2 luglio 2012, ha provveduto ad effettuare una significativa correzione del piano di classifica, riportata in uno stralcio planimetrico allegato, con la quale ha rideterminato in ettari 301 la superficie interessata alla contribuenza consortile, a fronte di una superficie comunale complessiva di ettari 847;
- e) il Comune di Ugento, con nota del 05.06.2012, ha rimesso una elaborata relazione tecnica, con cui vengono mosse varie osservazioni eritiche al piano di classifica per quanto attiene alla totale inclusione del territorio comunale nel piano di contribuenza; dette osservazioni, come riproposte nel riepilogo conclusivo, sono riassumibili nei termini che seguono: 1) una valutazione impropria del rischio idraulico, che mentre esenta del tutto i territori del Comune confinanti di Taurisano e di Acquarica del Capo, che pure sotto l'aspetto idrogeologico appartengono allo stesso bacino, al contrario riconosce il beneficio di bonifica all'intero territorio del Comune di Ugento, dove vi sono vaste aree sub-pianeggianti con calcari affioranti e prive di canali gestite dal Consorzio; a) irrazionalità dell'attribuzione di un unico indice di comportamento idraulico per terreni che presentano caratteristiche "idrauliche" notevolmente differenti; 3) non giustificata la coincidenza del perimetro del territorio comunale; L'Agriconsulting, con argomentata relazione del 02.07.2012, integrata con successiva nota n. 666 del 10/07/2012, ha confutato le obiezioni dei tecnici del Comune di Ugento, facendo rilevare che nei Comuni confinanti ad est del territorio (Acquarica – Taurisano- Presicce), non sono presenti opere idrauliche gestite dal Consorzio, mentre per il

Comune di Ugento, oltre alla presenza di una rete consortile significativa, è stata evidenziata la presenza di corsi d'acqua non gestiti dal Consorzio che utilizzano, però, per il deflusso delle acque, canali consortili; inoltre, è stata accertata un'importante e diffusa attività consortile sull'intero territorio comunale, nonché le richieste di intervento inviate al Consorzio da soggetti privati, dallo stesso Comune di Ugento e dalla Polizia Municipale. Quanto all'attribuzione di un unico indice di comportamento idraulico, la scelta è stata già argomentata nel piano di classifica per considerazioni di ordine pratico, essendosi, in ogni caso, trattato di differenziazioni di scarsa rilevanza, ciò non toglie che differenziazioni possono essere operate nella fase applicativa. Parimenti, in sede applicativa potranno essere corrette le lievi diversità tra perimetro comunale e perimetro del sottobacino, dovute al fatto dell'inclusione per le zone a mare dell'intero foglio catastale, come scelta metodologica. L'Agriconsulting ha poi convenuto sulla non assoggettabilità alla contribuzione idrica consortile dei privati concessionari di pozzi autorizzati, al fine di evitare una duplicazione di oneri;

- f) *in relazione ad alcune istanze di altri consorziati, pubblici e privati, i quali hanno opposto che in passato sentenze giudiziarie hanno riconosciuto la non assoggettabilità dei loro fondi al contributo di bonifica, il Consorzio si riserva di approfondire tali situazioni in sede applicativa.*

Tutto ciò argomentato e controdedotto, il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi con deliberazione n. 277 del 22 ottobre 2011 ha approvato in via definitiva il Piano di classifica, trasmettendolo alla Regione per l'adozione delle definitive determinazioni.

Va preliminarmente evidenziato che l'attività di bonifica trova il proprio riferimento normativo nel Regio Decreto del 1933 (Nuove norme per la bonifica integrale) e nell'art. 44 della Costituzione.

L'art. 44 della Costituzione prevede infatti che il legislatore ordinario promuova e imponga la bonifica della terra al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.

La norma è stata interpretata dalla dottrina nel senso di legare gli obiettivi degli equi rapporti sociali e del razionale sfruttamento del suolo al disegno complessivo della Costituzione e, dunque, al contesto dei valori costituzionali, dove rilievo fondamentale è riservato alla tutela della personalità umana, intesa come qualità della vita che non può prescindere dalla razionale utilizzazione delle risorse, a cominciare da quelle concernenti il suolo, l'acqua, l'aria e dunque l'ambiente.

L'attività della bonifica, oltre a quella dell'irrigazione, mira alla:

- **difesa idraulica**, ossia alla prevenzione da esondazione e quindi da eventi alluvionali e fenomeni di ristagno e allagamenti. Ciò assume un ruolo ancora più rilevante nel caso specifico di aree completamente urbanizzate (residenziali e non) caratterizzate da una forte impermeabilizzazione dei suoli, ove per evitare l'allagamento e il ristagno delle acque di pioggia con danni agli immobili, occorre provvedere ad un tempestivo drenaggio ed allontanamento delle acque in eccesso;
- **presidio idrogeologico**, ossia alla prevenzione da fenomeni erosivi e franosi. Infatti l'attività di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche ivi esistenti (briglie, difese spondali, muri di contenimento, ecc.) consente di regolare il deflusso delle acque in casi di abbondanti piogge riducendo notevolmente fenomeni di natura idrogeologica che possono tradursi anche in danneggiamento e distruzione di immobili;

- **miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica**, ossia alla tutela della qualità paesaggistica e delle condizioni igienico-ambientali.

L'accentuato processo di urbanizzazione ha, da un lato, determinato una forte caduta della permeabilità dei suoli con la conseguente necessità di provvedere ad un tempestivo drenaggio e, dall'altro, ha abbattuto i tempi di corrivazione rendendo la rete scolante inadeguata in coincidenza di piogge con intensità elevata.

Questa situazione comporta il rischio potenziale di fenomeni dannosi.

Quindi, il presidio del reticolo idraulico e della sua funzionalità rappresenta un elemento di qualificazione del territorio e di equilibrio nell'intero bacino imbrifero e dei bacini posti a valle nel caso di comprensori di bonifica in contesti montani e collinari.

L'efficienza di un reticolo idrografico e la conseguente riduzione del rischio idraulico determinano positive ricadute economiche sul territorio stesso e sul suo tessuto sociale, dovute anche al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica: vantaggi questi di carattere generale generatore di sviluppo del territorio.

Si appalesa così quale beneficio il vantaggio, diretto e specifico, che deriva ad ogni immobile ricadente nel perimetro di contribuzione dalle attività svolte dalla bonifica.

Il concetto di beneficio (servizio) non può essere separato dal costo (contributo), contributo, consortile o di bonifica, che rappresenta l'impalcatura sulla quale si fonda la bonifica e la sopravvivenza dei Consorzi.

Si riportano alcune sentenze che rafforzano quanto sin qui espresso, riprendendo alcuni aspetti già enucleati dalla Relazione del Commissario straordinario:

- ✓ I contributi consortili sono «direttamente imposti dalla legge per scopi d'interesse generale» (Cassazione, sezione V, 5647/2003), e pertanto inquadrati nella categoria dei tributi.
- ✓ Il contributo consortile è un esborso di natura pubblicistica, non costituendo in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come invece accade ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura d'acqua), rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Senza che debba necessariamente sussistere una esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale; ma essendo sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici (può ad esempio accadere che talune opere producano riflessi positivi solo su una parte dei consorziati e su di essi soli debbano dunque ricadere i relativi oneri) (Cass. Sez. Unite. Civ. n° 16428/2007).
- ✓ la natura agricola o extra-agricola del fondo è influente ai fini della legittimità dell'imposizione, dal momento che l'equilibrio idraulico del territorio lo coinvolge nella sua interezza ed il beneficio tratto dalla bonifica non dipende dal carattere agrario del fondo, purché esso sia appartenente al comprensorio. Si richiamano, a sostegno di tale argomentazione, sia l'art. 860 del codice civile che parla genericamente di beni situati nel comprensorio di bonifica, senza alcuna distinzione tra proprietà urbana e proprietà fondiaria, sia l'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, che include tra quelli gravati, beni di pertinenza dello

Stato, delle Province e dei Comuni (Cass., Sez.un., n. 968/1998; Cass., Sez. un. n. 8960/1996; Cass. n. 4144/1996).

- ✓ Poiché l'obbligo contributivo sussiste in quanto il beneficio derivante dalle opere consortili incide sulla res (cioè il fondo), appare inoltre irrilevante la circostanza che sul fondo sia svolta o meno un'attività, e dunque la natura dell'attività esercitata e la tipologia di colture (Cass. n. 4144/1996; Cass. n. 7240/2003).

Non si discosta dalla giurisprudenza consolidata l'art. 2 co. 1 della l.r. 12/2001 che stabilisce:

“Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'articolo 3, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.”

Quanto sopra sotto il profilo sostanziale del Piano di Classifica.

Per quanto attiene al profilo formale, la formazione del Piano di Classifica presentato dal Consorzio di Bonifica di Ugento di Li Foggi risulta rispettoso, nell'iter di adozione, delle norme regionali che regolano la materia.

In relazione a tutto quanto sopra esposto si propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare il nuovo Piano di classifica del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi e di disporre la pubblicazione sul BURP.

“Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. k) e dell'art. 2 della legge regionale n.12 del 21 giugno 2011.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;

- di approvare, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011, il Piano di classifica del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi composto da relazione e connessi elaborati cartografici che, come di seguito elencati, sono depositati e consultabili presso l'Ufficio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione sito in Bari alla via Lembo 38/M:

Relazione

Schede tecniche:

1. Relazione - Schede riassuntive per singolo comune delle risultanze del piano, con elenco degli interventi richiesti da Enti pubblici e soggetti privati;
2. programma annuale per interventi sulle opere di bonifica a cura del Consorzio;
3. programma annuale e triennale di manutenzione delle opere irrigue a cura del Consorzio.

Allegati Cartografici:

TAV.1 - Comprensorio consortile inquadramento territoriale;

TAV.2- Perimetro di contribuzione consortile e suddivisione in sottobacini idraulici omogenei;

TAV.3 - Distretti irrigui e opere afferenti al servizio irriguo;

TAV.4 - Aree servite da pubblica fognatura e indicazione dei punti di scarico delle acque meteoriche e reflue che trovano recapito nella rete di bonifica consortile.

TAV.5 - Carta degli indici di comportamento;

TAV.6 - Carta della litologia;

TAV.7 - Carta degli indici tecnici finali;

- di disporre che il presente provvedimento ed il Piano di classifica del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi siano resi disponibili nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- di disporre la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011.

**IL SEGRETARIO
DELLA GIUNTA**

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA**

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile a.p.: geom. Francesco Pinto

Il Dirigente di Ufficio: dott. Leonardo Dragone

Il Dirigente del Servizio: ing. Emanuele Giordano

Il sottoscritto Direttore di area non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n. 161/2008.

Il Direttore dell'Area Politiche
per lo Sviluppo rurale: dott. Gabriele Papa Pagliardini _____

L'Assessore proponente: dott. Fabrizio Nardoni _____